COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

54.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIONI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821) 743

PRESIDENTE 743, 744, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 762, 763, 764, 766, 767, 768

CASTELLI, *Relatore* 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768

CATALDO 762

CAVALIERE 745, 747, 748, 752, 753

PAG.

COCCO MARIA 755, 757, 761, 762

LOSPINOSO SEVERINI 751

MORVIDI 746, 748, 749, 753, 755, 756

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 758, 760, 761, 762, 763, 766, 767, 768

REALE ORONZO 753, 754, 757, 762, 764, 766, 767

RUFFINI 764, 766

SPAGNOLI . . . 744, 745, 746, 747, 750, 751, 753, 755, 756, 757, 760, 765, 766, 767

TAGLIARINI 758

La seduta comincia alle 9,50.

CAVALIERE, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri, n. 503; Ruffini e Martini Maria Eletta, n. 703; Brizioli, n. 793; Darida, n. 1174; Iotti Leonilde ed altri, n. 1378; Guidi ed altri, n. 1821 concernenti la riforma del diritto di famiglia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri, Ruffini e Martini Maria Eletta, Brizioli, Darida, Iotti Leonilde ed altri, Guidi ed altri, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 17.

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

L'articolo 123 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 123. - *Impotenza.* — L'impotenza perpetua, così assoluta come relativa, quando è anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'uno o dall'altro coniuge.

L'impotenza di generare può essere proposta come causa di nullità del matrimonio solo se uno dei coniugi manca di organi necessari per la generazione. L'azione spetta all'altro coniuge, purché non abbia avuto conoscenza di questo difetto prima del matrimonio, e non può essere proposta trascorso un anno da quando egli ne abbia avuto conoscenza ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 123. - *Impotenza.*

L'impotenza perpetua, così assoluta come relativa, quando è anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'uno o dall'altro coniuge.

L'impotenza di generare può essere proposta come causa di nullità del matrimonio solo se uno dei coniugi manca di organi necessari per la generazione. L'azione spetta all'altro coniuge, purché non abbia avuto conoscenza di questo difetto prima del matrimonio, e non può essere proposta trascorsi sei mesi da quando egli ne abbia avuto conoscenza ».

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo do per svolto.

SPAGNOLI. Desidero presentare un emendamento al secondo alinea, secondo il quale « l'impotenza di generale può essere proposta come causa di nullità del matrimonio solo se uno dei coniugi manca di organi necessari per la generazione ».

Ritengo, dopo una più matura riflessione, che la formulazione del Comitato ristretto, in quanto ripetizione del testo dell'articolo attualmente contenuto nel codice civile, sia fondamentalmente restrittiva. Ritengo inoltre che le critiche da più parti mosse alla formulazione del codice civile debbano indurre la Commissione a dare diversa forma a questa parte della norma, aggiungendo la rilevanza della *impotentia generandi* non solo nel caso in cui vi sia mancanza di organi necessari per la generazione, ma altresì nel caso in cui non vi sia idoneità e funzionalità per la generazione negli organi stessi. Mi sembra che il caso-limite della mancanza di organi per la generazione costituisca un fatto del tutto eccezionale, mentre è ipotesi degna di considerazione quella della carenza di idoneità e di funzionalità degli organi per la generazione. Si tratta comunque di trovare la terminologia tecnica più valida per esprimere questo concetto.

Su questo punto tuttavia, prima di giungere ad una formulazione tecnica precisa, desidero ascoltare i pareri degli altri commissari e, in particolare, quello del relatore.

CASTELLI, *Relatore.* Il relatore non ha obiezioni di principio nei confronti della nuova normativa proposta dall'onorevole Spagnoli. Ha però notevoli perplessità circa la idoneità dell'emendamento a definire la situazione in termini tecnico-giuridici che non diano adito ad equivoci ed abusi; e non è contrario quindi ad accantonare l'articolo 18 per elaborare una più esatta formulazione.

SPAGNOLI. Aderisco alla richiesta di accantonamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo possa restare stabilito che l'articolo 18 viene accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 19:

ART. 19.

Gli articoli 128 e 129 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 128. - *Matrimonio putativo.* — Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla data della sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza.

Se le condizioni indicate nel comma precedente si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui.

Il matrimonio dichiarato nullo ha in ogni caso gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio

e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità ».

« ART. 129. – *Diritti dei coniugi successivi alla pronunzia di nullità.* — Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano riguardo ad uno solo dei coniugi, questi conserva nei confronti dell'altro coniuge i diritti di ordine patrimoniale finché non passi a nuove nozze, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a due anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle proprie sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia redditi propri e finché non passi a nuove nozze ».

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

Gli articoli 128 e 129 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 128. – *Matrimonio putativo.*

Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla data della sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore reverenziale di eccezionale gravità.

Se le condizioni indicate nel comma precedente si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui.

Il matrimonio dichiarato nullo ha in ogni caso gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

ART. 129. – *Diritti dei coniugi successivi alla pronunzia di nullità.* — Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano riguardo ad uno solo dei coniugi, questi conserva nei confronti dell'altro i diritti di natura patrimoniale finché non passi a nuove nozze.

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a due anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro in proporzione delle proprie sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia redditi propri e finché non passi a nuove nozze.

Il giudice, nell'adottare i provvedimenti riguardo ai figli applicherà l'articolo 155 ».

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo lo da per svolto.

SPAGNOLI. Mi sembra che l'emendamento del Governo si limiti ad aggiungere al primo alinea le parole: « o determinato da timore reverenziale di eccezionale gravità », riportando la formula che il Governo stesso ha proposto per modificare l'articolo 16, accantonato dalla Commissione.

Poiché dunque le due formulazioni sono connesse sarebbe opportuno attendere l'approvazione della prima per esaminare la seconda.

La questione potrebbe essere risolta subito adottando la seguente formulazione: « oppure quando il loro consenso non è stato libero ». In tal caso, ricoprendo il concetto di libertà di consenso sia il caso della violenza fisica o morale sia il caso del timore reverenziale di eccezionale gravità, potremmo anche approvare subito la norma, indipendentemente dall'approvazione dell'emendamento all'articolo 16.

CAVALIERE. Non mi sembra che si possa accedere alla proposta dell'onorevole Spagnoli perché uno dei motivi per i quali è stato chiesto l'accantonamento dell'articolo 16 è costituito principalmente dall'introduzione del timore reverenziale tra le cause di annullamento del matrimonio. Se prima non decidiamo, dunque, la formulazione dell'articolo 16 non possiamo approvare l'articolo 19 ricorrendo a una dizione molto lata per non dire addirittura equivoca.

È mio parere pertanto che sia opportuno accantonare la prima parte questo articolo e non credo che ciò comporti una perdita di tempo poiché quando avremo risolto la questione relativa all'articolo 16, la formulazione dell'articolo 19 ne discenderà come conseguenza.

CASTELLI, *Relatore.* Il relatore si esprime senz'altro a favore dell'emendamento governativo e ritiene altresì valide le osservazioni avanzate dall'onorevole Cavaliere, attinenti alla sistematica giuridica, condividendo l'opinione che l'accantonamento della prima parte dell'articolo 16 non comporti alcuna

perdita di tempo ma consenta invece un miglior coordinamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo 19, per la parte concernente l'articolo 128 del codice civile è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Proseguiamo dunque la discussione della restante parte dell'articolo 19, che diviene l'articolo 19-bis, di cui do nuovamente lettura:

ART. 19-*bis*.

L'articolo 129 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 129. – *Diritti dei coniugi successivi alla pronunzia di nullità*. — Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano riguardo ad uno solo dei coniugi, questi conserva nei confronti dell'altro coniuge i diritti di ordine patrimoniale finché non passi a nuove nozze, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a due anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle proprie sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia redditi propri e finché non passi a nuove nozze ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19-*bis*.

L'articolo 129 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 129. – *Diritti dei coniugi successivi alla pronunzia di nullità*. — Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano riguardo ad uno solo dei coniugi, questi conserva nei confronti dell'altro i diritti di natura patrimoniale finché non passi a nuove nozze.

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a due anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro in proporzione delle proprie sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia redditi propri e finché non passi a nuove nozze.

Il giudice, nell'adottare i provvedimenti riguardo ai figli applica l'articolo 155.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo do per svolto.

MORVIDI. Desidererei che mi fosse precisato il significato della dizione: « Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano riguardo ad uno solo dei coniugi, questi conserva nei confronti dell'altro i diritti di ordine patrimoniale finché non passi a nuove nozze, salvo il diritto al risarcimento dei danni ».

A mio avviso, la causa da cui derivano sia i diritti di ordine patrimoniale sia il diritto al risarcimento dei danni è sempre la stessa, non vedo perciò la necessità di questa distinzione.

SPAGNOLI. I diritti patrimoniali discendono dal matrimonio, mentre il diritto al risarcimento del danno discende dalla dichiarazione di nullità di esso. Quindi si tratta di due categorie diverse di fatti giuridici da cui nascono conseguenze diverse.

CASTELLI, *Relatore*. Se l'emendamento governativo avesse un significato sostanziale di modifica dell'impostazione legislativa e cioè tendesse ad escludere il risarcimento dei danni, sarei di parere contrario. Ritengo invece che l'emendamento sia essenzialmente formale, di natura tecnico-giuridica, e tenda solo ad eliminare la superfluità di una regolamentazione in questa sede di materia già contenuta in altro articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 19-*bis*.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 20:

ART. 20.

Dopo l'articolo 129 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 129-*bis*. – *Difetto di legittimazione ad agire*. — Non è legittimato ad impugnare la validità del matrimonio il coniuge che abbia dato causa volontaria alla nullità quando questa consista nel difetto di consenso proprio, o dell'altro coniuge, o di entrambi ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20.

Dopo l'articolo 129 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 129-*bis*. - *Difetto di legittimazione ad agire*.

« Il matrimonio contratto senza il libero consenso dei due coniugi o di uno di essi o per errore può essere impugnato solo dai coniugi o da quello il cui consenso non è stato libero o è stato determinato da errore ».

SPAGNOLI. L'emendamento che ho presentato trae la sua ragion d'essere da una più precisa formulazione della *ratio* che lo stesso Comitato ristretto si era proposto e cioè, a mio avviso, dal motivo che il difetto di legittimazione trae origine dal fatto che il coniuge che, con il suo comportamento, ha causato volontariamente la nullità, che cioè ha determinato la non libertà del consenso o l'errore, non può essere legittimato ad agire per impugnare il matrimonio stesso.

Vorrei aggiungere altresì che la formulazione adottata nel mio emendamento è contenuta in termini molto simili in alcune codificazioni straniere, ove ha avuto una valida conferma nella sua precisazione e nel miglior inquadramento della *ratio* dell'istituto.

Rilevo infine che la formulazione adottata nel testo del Comitato ristretto è suscettibile, a mio avviso, di equivoci, specie ove si dice « quando questa (causa) consista nel difetto di consenso proprio, o dell'altro coniuge, o di entrambi ».

CAVALIERE. Io sono favorevole all'emendamento Spagnoli e soprattutto concordo circa il principio secondo cui il coniuge colpevole che abbia dato coscientemente e volontariamente motivo ad una di queste cause non abbia il diritto di chiedere che sia accertata la invalidità o l'inesistenza del matrimonio stesso. Dalla affermazione di questo principio dovrebbe apparire ingiusta la reiezione, in altra sede, di una nostra formulazione simile a questa, tendente ad introdurre, in tema di divorzio, la norma secondo cui il coniuge colpevole non deve essere presente chiedendo egli lo scioglimento del matrimonio.

SPAGNOLI. Vi è una notevole differenza. L'istituto dello scioglimento del matrimonio è diverso !

CASTELLI, *Relatore*. Il relatore, fornendo nella precedente seduta un chiarimento all'onorevole La Loggia, aveva preannunciato che l'articolo 20 avrebbe dovuto essere modificato quanto meno dal punto di vista formale ed aveva affacciato l'ipotesi di emendamenti che definissero più adeguatamente gli ambiti di applicazione e le connessioni fra l'articolo 20 e l'articolo 17.

Ritengo che il nuovo testo proposto dall'onorevole Spagnoli vada incontro alle preoccupazioni dell'onorevole La Loggia, dell'onorevole Dell'Andro e dell'onorevole Cavaliere per quanto riguarda l'articolo 17. Sono perciò favorevole all'emendamento Spagnoli.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento Spagnoli e ritira il suo emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Spagnoli, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 20 rimane pertanto così formulato:

ART. 20.

Dopo l'articolo 129 del codice civile è inserito il seguente:

Art. 129-*bis*. *Difetto di legittimazione ad agire*.

« Il matrimonio contratto senza il libero consenso dei due coniugi o di uno di essi o per errore può essere impugnato soltanto dai coniugi o da quello il cui consenso non è stato libero o è stato determinato da errore ».

CASTELLI, *Relatore*. Devo far rilevare che il Comitato ristretto, nel corso del suo esame, non ha esaminato le norme ricomprese tra l'articolo 130 e l'articolo 138 del vigente codice civile. Mi pare che ciò non implichi conseguenze negative, salvo per quanto attiene all'articolo 138 in cui residua una disposizione in contrasto con la normativa che stiamo varando. Perciò propongo il seguente articolo aggiuntivo 20-*bis*:

ART. 20-*bis*.

L'articolo 138 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 138. *Altre infrazioni*.

« È punito con l'ammenda stabilita nell'articolo 135 l'ufficiale dello stato civile che

in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una diversa pena ».

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sono favorevole all'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 20-*bis*, proposto dal relatore ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 21:

ART. 21.

L'articolo 139 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 139. – *Cause di nullità note ad uno dei coniugi.* — In ogni caso di nullità derivante dal comportamento doloso o colposo di uno dei coniugi, l'altro ha diritto ad una congrua indennità anche se non dà la prova specifica del danno sofferto ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21.

Dopo l'articolo 129 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 129-*ter*. – *Responsabilità del coniuge e del terzo.* — Il coniuge al quale sia imputabile la nullità o l'annullabilità del matrimonio, è tenuto a corrispondere all'altro coniuge, se il matrimonio è annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova specifica del danno sofferto.

Il terzo al quale sia imputabile la nullità o l'annullabilità del matrimonio, è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità di cui al comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nella nullità o nell'annullabilità del matrimonio, è solidalmente responsabile per il pagamento dell'indennità ».

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo lo dà per svolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Morvidi ha presentato il seguente emendamento allo emendamento del Governo:

Al primo alinea, sopprimere le parole:

« anche in mancanza di prova specifica del danno sofferto ».

MORVIDI. Tanto nel testo governativo quanto in quello del Comitato ristretto si legge che l'altro coniuge ha diritto ad una congrua indennità anche se non dà la prova specifica del danno sofferto. Viene da domandarsi allora: se la prova del danno sofferto viene data c'è o non c'è indennità? Sembra quasi che vi siano due indennizzi che si aggiungano l'uno all'altro. Propongo perciò di eliminare le parole: « anche se non dà la prova del danno sofferto ».

CASTELLI, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento del Governo, che sostanzialmente riprende la tesi del Comitato ristretto e la formula con maggiore rigore giuridico.

Il parere favorevole all'emendamento del Governo è implicitamente parere contrario al subemendamento Morvidi, che tende a modificare in misura radicale l'impostazione da noi accolta.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo esprime parere contrario al subemendamento Morvidi.

CAVALIERE. Mi lasciano un po' perplesso le dichiarazioni dell'onorevole Castelli perché mi sembra evidente che se vi è stata una prova di danno effettivo il risarcimento del danno non debba essere comunque pregiudicato dall'indennizzo.

CASTELLI, *Relatore.* Certamente, ma non è questo il problema!

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Morvidi, cui hanno espresso parere contrario il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 21, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Per evidenti esigenze di coordinamento, può rimanere stabilito che l'articolo aggiuntivo Castelli 20-*bis*, precedentemente appro-

vato, diviene l'articolo 21, mentre l'articolo testé approvato diventa l'articolo 20-*bis*.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 22:;

ART. 22.

Dopo l'articolo 139 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 139-*bis*. - *Indennità a carico del terzo*. — L'obbligo della corresponsione della indennità prevista al secondo comma dello articolo precedente a favore di uno o di entrambi i coniugi può essere posto a carico del terzo che abbia estorto con violenza il consenso o l'abbia determinato incutendo timore reverenziale di tale gravità da costituire un vizio del consenso.

In ogni caso il terzo che ha concorso con uno dei coniugi ad indurre l'altro in errore è solidalmente responsabile per il pagamento dell'indennità ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22.

L'articolo 139 del codice civile è abrogato.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo emendamento è la logica conseguenza della norma precedentemente approvata.

CASTELLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23:

ART. 23.

L'articolo 143 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 143. - *Diritti e doveri reciproci dei coniugi*. — Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Essi si impegnano reciprocamente alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione a norma dell'articolo 45.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, che conserva durante lo stato vedovile ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 23 col seguente:

ART. 23.

L'articolo 143 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 143. - *Diritti e doveri reciproci dei coniugi*. — Con il matrimonio il marito e la moglie si impegnano reciprocamente alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione a norma dell'articolo 45.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, che conserva durante lo stato vedovile ».

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo do per svolto.

CASTELLI, *Relatore*. Debbo esprimere parere contrario nei confronti dell'emendamento governativo in quanto non mi pare superflua l'enunciazione contenuta nel primo alinea dell'articolo 23 del testo del Comitato ristretto: « Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri ». Essa è la riaffermazione di un principio che costituisce l'architrave portante della riforma del diritto di famiglia.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritiro l'emendamento.

MORVIDI. Vorrei osservare che l'affermazione contenuta nell'ultimo alinea dell'articolo 23 è formalmente imperfetta in quanto dice: « La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito che conserva durante lo stato vedovile ». Orbene si considera normalmente vedova anche la donna che sia passata a nuove nozze, ovvero essa è sempre vedova del primo marito, anche se si è risposata successivamente.

Proporrei pertanto un emendamento formale inteso ad aggiungere le parole « fino a che non passa a nuove nozze » dopo le parole « che conserva durante lo stato vedovile ».

CASTELLI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione per quanto concerne quest'ultimo emendamento.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Morvidi, per il quale il relatore ed il Governo si sono rimessi alla Commissione.

(*È approvato*).

L'articolo 23 risulta pertanto così modificato:

ART. 23.

L'articolo 143 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 143. - *Diritti e doveri reciproci dei coniugi*. — Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Essi si impegnano reciprocamente alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione a norma dell'articolo 45.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, che conserva durante lo stato vedovile, fino a che non passa a nuove nozze ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 24:

ART. 24.

L'articolo 144 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 144. - *Residenza della famiglia e indirizzo della vita familiare*. — I coniugi di comune accordo, in considerazione delle esigenze di entrambi e di quelle preminenti della famiglia, stabiliscono l'indirizzo unitario della vita familiare, ne decidono gli affari essenziali e fissano la residenza comune ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

ART. 24.

L'articolo 144 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 24. - *Residenza della famiglia e indirizzo della vita familiare*. — I coniugi di comune accordo, in considerazione delle esigenze di entrambi e di quelli preminenti della famiglia, stabiliscono l'indirizzo unitario della vita familiare, ne decidono gli affari essenziali e fissano la residenza comune.

In caso di disaccordo prevale la decisione del marito ».

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento si illustra da sé.

SPAGNOLI. Il gruppo comunista è assolutamente contrario all'emendamento governativo proprio perché il Comitato ristretto, operando una scelta di fondo, ha voluto stabilire l'assoluta parità dei due coniugi escludendo la prevalenza del marito in caso di disaccordo.

Pregherei pertanto il Governo di ritirare l'emendamento.

CASTELLI, *Relatore*. Mi dichiaro nettamente contrario all'emendamento del Governo perché esso farebbe cadere uno dei princìpi fondamentali della riforma al nostro esame.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 25:

ART. 25.

L'articolo 145 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 145. - *Intervento del giudice*. — In caso di disaccordo sull'indirizzo della vita della famiglia o sulla fissazione della residenza familiare ciascuno dei coniugi può chiedere, anche oralmente, l'intervento del giudice.

Il giudice, convocati personalmente e senza alcuna formalità i coniugi, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questo non sia possibile, adotta immediatamente la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita familiare, sulla base delle indicazioni formulate dai coniugi.

La decisione adottata dal giudice a norma del comma precedente può essere impugnata da ciascuno dei coniugi davanti al tribunale entro 15 giorni; tuttavia l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

ART. 25.

L'articolo 115 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 145. - *Intervento del giudice.* — In caso di disaccordo prevale la decisione del marito.

La moglie, nel caso in cui ritiene che le decisioni del marito siano gravemente pregiudiziali per la vita della famiglia, può ricorrere al tribunale, prospettando la soluzione che considera adeguata.

Il presidente del tribunale, convocati personalmente e senza alcuna formalità i coniugi, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia possibile, adotta immediatamente la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita familiare, sulla base delle indicazioni formulate dai coniugi.

La decisione può essere impugnata da ciascuno dei coniugi davanti al tribunale nel termine perentorio di quindi giorni, ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione.

Il tribunale decide con decreto emesso in camera di consiglio notificato al pubblico ministero ed ai coniugi.

Al decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 84 ».

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo do per svolto.

LOSPINOSO SEVERINI. Pregherei il Governo di ritirare anche questo emendamento come conseguenza del ritiro del precedente.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Aderisco all'invito dell'onorevole Lospinoso Severini e ritiro lo emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo alinea con il seguente:

« La decisione adottata dal giudice a norma del comma precedente deve essere comunicata ai coniugi, ciascuno dei quali può impugnarla davanti al tribunale entro quindici giorni; tuttavia l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione ».

SPAGNOLI. Rinuncio ad illustrarlo.

CASTELLI, *Relatore.* Il relatore è favorevole all'emendamento Spagnoli.

Vorrei però osservare che nel testo del Comitato ristretto si accenna all'intervento del giudice, senza definire esattamente qual è il magistrato che si adisce. Il Governo, per altro, ha tentato di rimediare alla lacuna introducendo una procedura, a mio avviso, troppo macchinosa. Al fine di evitare ogni equivoco propongo di inserire al primo alinea, dopo la parola « giudice », la parola « tutelare ».

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sono favorevole allo emendamento Spagnoli ed a quello del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore Castelli al primo alinea, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli sostitutivo dell'ultimo alinea, accettato dal relatore e dal Governo.

Pongo in votazione l'articolo 25 con le modifiche testé approvate.

(*È approvato*).

L'articolo 25 rimane pertanto così formulato:

ART. 25.

L'articolo 145 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 145. - *Intervento del giudice.* — In caso di disaccordo sull'indirizzo della vita della famiglia o sulla fissazione della residenza familiare ciascuno dei coniugi può chiedere, anche oralmente, l'intervento del giudice tutelare.

Il giudice, convocati personalmente e senza alcuna formalità i coniugi, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questo non sia possibile, adotta immediatamente la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita familiare, sulla base delle indicazioni formulate dai coniugi.

La decisione adottata dal giudice a norma del comma precedente deve essere comunicata ai coniugi, ciascuno dei quali può impugnarla davanti al tribunale entro 15 giorni; tuttavia l'impugnazione non ne sospende la esecuzione ».

Do lettura dell'articolo 26:

ART. 26.

L'articolo 146 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 146. - *Obbligazioni nell'interesse della famiglia.* — Entrambi i coniugi possono contrarre obbligazioni nell'interesse della famiglia.

Per gravi motivi il giudice, a richiesta di uno dei coniugi, può privare l'altro del potere di contrattare in nome e per conto della famiglia ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo lo dà per svolto.

CAVALIERE. Sono molto perplesso sulla formulazione di questo articolo e desidero dei chiarimenti. « Entrambi i coniugi possono contrarre obbligazioni nell'interesse della famiglia » è una formulazione molto generica. Significa forse « tutti e due insieme » oppure « ognuno per proprio conto », nella propria determinazione, o secondo la propria visione ed interpretazione degli interessi della famiglia? E quali sono questi interessi? Non ci potremmo trovare, ad esempio, di fronte a casi di dilapidazione del patrimonio, o di assunzione di obbligazioni nell'interesse di ciascuno dei coniugi e non della famiglia?

E - per quanto riguarda la formulazione della seconda parte dell'articolo - quando si ricorre al giudice non può essere ormai troppo tardi, perché sono state assunte autonomamente da ciascuno dei coniugi obbligazioni?

CASTELLI, *Relatore.* Ritengo l'emendamento del Governo apprezzabile sotto un profilo tecnico-giuridico; devo però osservare che esso può implicare conseguenze negative in quanto lascia cadere il principio accolto al primo capoverso del testo del Comitato ristretto.

Penso, tuttavia, che la sistematica giuridica imponga di introdurre nel testo unificato una norma in materia di disposizioni patrimoniali.

Propongo pertanto di accantonare l'articolo 26.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non ho difficoltà ad accettare la proposta del relatore.

CAVALIERE. Avevo richiesto dei chiarimenti per poter essere più tranquillo.

PRESIDENTE. I chiarimenti conviene che le vengano forniti in altra sede perché in altra sede sembra che verrà trattata la materia oggetto di questo articolo.

Se non vi sono obiezioni, ritengo possa restare stabilito che l'articolo 26 è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 27:

ART. 27.

Dopo l'articolo 146 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 146-*bis*. - *Abbandono della residenza coniugale.* — Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto nell'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza coniugale, rifiuta di tornarvi.

L'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, può ordinare a garanzia dell'altro coniuge e della prole il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi ».

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 27 con il seguente:

ART. 27.

L'articolo 146 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 116. - *Abbandono della residenza coniugale.* — Il diritto all'assistenza morale

e materiale previsto nell'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza coniugale, rifiuta di tornarvi.

L'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, può ordinare a garanzia dell'altro coniuge e della prole il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi ».

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo lo dà per svolto.

CASTELLI, *Relatore.* Noi abbiamo stabilito che nelle ipotesi di abbandono ingiustificato della residenza coniugale il diritto alla assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 del codice civile vien meno nei confronti del coniuge che manca ai doveri coniugali allontanandosi dalla casa familiare. Abbiamo inoltre stabilito che l'autorità giudiziaria può, valutate le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi.

PRESIDENTE. I deputati Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo alinea con i seguenti:

« La proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire gli obblighi previsti negli articoli 143, secondo comma e 147, primo comma ».

Poiché i presentatori sono assenti, si intende che abbiano rinunciato ad illustrarlo.

L'onorevole Cavaliere propone il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Eventuali provvedimenti possono essere adottati a garanzia degli interessi del coniuge che si sia allontanato per giusta causa ».

CAVALIERE. L'emendamento si illustra da sé.

MORVIDI. Nella prima parte dell'articolo 146-*bis* del codice civile si parla di allontanamento senza giusta causa dalla residenza coniugale. A me sembra che debba essere sempre in relazione con la residenza della famiglia.

CASTELLI, *Relatore.* La residenza è *res facti*, il domicilio è *res iuris.*

MORVIDI. Se voi ritenete che il domicilio coniugale è la residenza della famiglia possiamo essere d'accordo. Evidentemente, poiché ogni coniuge può avere una residenza diversa dall'altro...

CASTELLI, *Relatore.* No. Il domicilio, non la residenza.

MORVIDI. Propongo che nell'emendamento del Governo la dizione « residenza coniugale » sia sostituita con « residenza della famiglia ».

REALE ORONZO. La formulazione di questo subemendamento, onorevole Morvidi, non muta nulla, anzi appare del tutto superflua, in quanto il concetto espresso è già stato ampiamente discusso in sede di approvazione dell'articolo 1. Il domicilio è il centro degli affari e degli interessi e può non coincidere con la residenza che è unica.

CASTELLI, *Relatore.* Mi dichiaro favorevole all'emendamento del Governo il quale, giustamente, prevede che l'articolo 146 del codice civile sia sostituito anziché stabilire, come fa il testo del Comitato ristretto, che, « dopo l'articolo 146 del codice civile è inserito il seguente ».

Devo ripetere quello che ho già enunciato poc'anzi in una interruzione, e mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Reale nei confronti del subemendamento Morvidi: non dobbiamo confondere la residenza con il domicilio. Se esaminiamo a confronto l'articolo 45 del codice civile vediamo che il testo del Comitato ristretto corrisponde alle finalità che si vogliono raggiungere.

PRESIDENTE. Faccio mio l'emendamento Bozzi-Papa, del quale ho già dato lettura, che altrimenti, perdurando l'assenza dei presentatori, dovrebbe essere considerato ritirato, e lo trasformo in emendamento nell'emendamento del Governo.

CAVALIERE. Ritiro il mio emendamento.

SPAGNOLI. Ritengo innanzitutto che la materia presa in considerazione dal subemendamento Bucalossi, già Bozzi-Papa, sia già

stata esaminata in relazione all'articolo 45 del codice civile, laddove si stabiliva che ciascuno dei coniugi può fissare il proprio personale domicilio in luogo diverso nelle more del giudizio di separazione.

A questo proposito si presentano, a mio avviso, due soluzioni: o inserire in sede di coordinamento la dizione « nelle more del giudizio di separazione, o di annullamento, o di scioglimento, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio » all'articolo 1, oppure, inserirla nell'articolo al nostro esame e più precisamente nel primo alinea del subemendamento Bozzi-Papa, fatto proprio dal Presidente.

REALE ORONZO. Vorrei osservare che, in un certo senso, l'onorevole Morvidi, poco fa, non aveva torto ad avanzare delle riserve sull'articolo al nostro esame. Infatti l'articolo 45 del codice civile disciplina lo abbandono del domicilio familiare nelle more del giudizio di separazione, mentre l'articolo 146-*bis* riguarda l'abbandono della residenza coniugale.

CASTELLI, *Relatore*. Condivido le osservazioni dell'onorevole Reale. Di conseguenza, tra le due soluzioni proposte dall'onorevole Spagnoli, opto senz'altro per la seconda, non ritenendo opportuno rivedere, in sede di coordinamento l'articolo 1, anche in considerazione del fatto che ci troviamo di fronte ad istituti diversi.

Accettando la proposta dell'onorevole Spagnoli segnalo l'opportunità di modificare il subemendamento Bucalossi in questi termini: « La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento, o di scioglimento, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare ». Non ho obiezioni da avanzare al secondo alinea, anzi lo considero migliorativo del testo del Comitato ristretto.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto il subemendamento Bucalossi, associandomi all'invito del relatore circa la sua ristrutturazione. Non accetto il subemendamento Morvidi e raccomando l'approvazione dell'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Sta bene, modifico in questo senso il subemendamento. Pongo in votazione il subemendamento Morvidi, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Bucalossi-Castelli accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, nel seguente testo modificato:

Sostituire l'articolo 27 con il seguente:

ART. 27.

L'articolo 146 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 146. - *Abbandono della residenza coniugale*. — Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto nell'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza coniugale, rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento, o di scioglimento, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire gli obblighi previsti negli articoli 143, secondo comma, e 147, primo comma ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 28:

ART. 28.

L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 147. - *Doveri verso i figli*. — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole.

L'educazione deve essere conforme a princìpi etici e sociali ».

CASTELLI, *Relatore*. Le proposte di modifica del Comitato ristretto sono rappresentate dall'esclusione di una parola che sembra ultronea: « istruzione ». Nel secondo comma del vigente articolo 147 del codice si ripetono le parole « educazione » ed « istruzione ». Il Comitato ristretto ha ritenuto che il termine « istruzione » rientri nell'ambito dell'educazione e che, perciò sia superfluo.

PRESIDENTE. Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

ART. 28.

L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 147. - *Doveri verso i figli.* — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole.

L'educazione e l'istruzione devono essere conformi a princìpi etici e sociali ».

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo do per svolto.

CASTELLI, *Relatore.* L'emendamento del Governo in sostanza ripropone il testo attuale dell'articolo 147 del codice.

PRESIDENTE. L'onorevole Morvidi propone il seguente emendamento:

Sostituire, al secondo comma, la parola: etici, *con l'altra:* morali.

MORVIDI. Ho proposto questo emendamento per evitare un *bis in idem* ed anche perché un profano potrebbe pensare ad una eticità diversa.

PRESIDENTE. I deputati Cacciatore e Granzotto hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente alinea:

« I coniugi stabiliscono l'attribuzione del cognome di uno di essi o di entrambi a ciascuno dei figli ».

Poiché entrambi i proponenti sono assenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

CASTELLI, *Relatore.* Sull'emendamento Morvidi, come per l'emendamento governativo, devo osservare che ci troviamo davanti a disquisizioni di tipo nominalistico, che non devono porre problemi. L'onorevole Spagnoli, in seno al Comitato ristretto, era preoccupato per la parola « morali » ed attribuiva grande valore alla sua sostituzione con la parola « etici ».

SPAGNOLI. Con riferimento alla Costituzione.

CASTELLI, *Relatore.* Mi rimetto pertanto alla Commissione.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo ritira il suo emendamento e si dichiara contrario all'emendamento Morvidi.

COCCO MARIA. Desidero far mio il secondo alinea dell'emendamento del Governo.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi rimetto alla Commissione per l'emendamento Cocco Maria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Morvidi, sul quale il Governo ha espresso parere contrario, mentre il relatore si è rimesso alla Commissione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il secondo alinea dell'emendamento del Governo, fatto proprio dall'onorevole Maria Cocco, per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

(*È respinto*).

Poiché gli onorevoli Cacciatore e Granzotto sono assenti, si intende che abbiano ritirato il loro emendamento aggiuntivo.

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 29:

ART. 29.

L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 148. - *Concorso negli oneri.* — I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.

In caso di inadempimento il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, può devolvere la retribuzione, o parte di essa, o altri redditi dell'inadempiente, in proporzione alle sue sostanze, all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole.

Quando i genitori si trovano nell'impossibilità di adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente, questa si trasferisce agli ascendenti legittimi o naturali ».

Prego il relatore Castelli di fare una breve illustrazione dei criteri in base ai quali il

Comitato ristretto è giunto alla formulazione di questo articolo.

CASTELLI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha giudicato insufficiente il vigente articolo 148 del codice civile soprattutto in relazione alla nuova configurazione che ha voluto dare ai rapporti di solidarietà all'interno della famiglia. Ha quindi proposto una più organica disciplina del concorso negli oneri che si ricollega al principio della parità; con essa si stabilisce che il padre e la madre devono adempiere all'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.

Si prevede altresì che, in caso di inadempimento, il giudice, su istanza di chiunque ne abbia interesse, possa devolvere la retribuzione o parte di essa, o altri redditi dell'inadempiente, in proporzione alle sue sostanze, all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole.

In sostanza la nuova normativa detta disposizioni per ipotesi che erano state lasciate in bianco dal vigente codice; mi pare quindi che essa, salvo eventuali modifiche formali, sia meritevole di approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

ART. 29.

L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 148. - *Concorso negli oneri:* — I coniugi devono adempiere all'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori si trovano nell'impossibilità di adempiere, l'obbligazione si trasferisce agli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità.

In caso di inadempimento, il presidente del tribunale, su istanza di chi sopporta le spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, sentito l'inadempiente, può, con decreto, assegnare al ricorrente parte della retribuzione o degli altri redditi di quest'ultimo, in proporzione alle sue sostanze ed in modo da consentire l'assolvimento dell'incarico.

Il procedimento è regolato dalle norme relative all'espropriazione presso terzi, in quanto applicabili.

Il decreto, notificato agli interessati, costituisce titolo esecutivo, ma le parti possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto applicabili.

Le parti possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario la modificazione e la revoca del provvedimento ».

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo alinea con il seguente:

« In caso di inadempimento il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, può ordinare che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato e in proporzione agli stessi venga versata all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole ».

SPAGNOLI. L'emendamento da me presentato tende a riprendere una formulazione, già recepita nella « legge Fortuna » e nel testo del Comitato ristretto in tema di obbligazioni patrimoniali in materia di separazione, tendente a fare in modo che vi sia la possibilità di ottenere, da parte del datore di lavoro o da parte di chi è tenuto a una determinata prestazione, il versamento di una quota dei redditi o dei proventi di lavoro, al fine di rendere più concreta la possibilità di percepire le sostanze necessarie al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli. Poiché quindi una disciplina analoga è contenuta nella legge sul divorzio ritengo opportuno inserirla anche nella riforma al nostro esame.

PRESIDENTE. L'onorevole Morvidi ha presentato il seguente emendamento:

Al termine dell'ultimo alinea aggiungere le parole: « in ordine di prossimità ».

MORVIDI. La ragion d'essere del mio emendamento sta nel fatto che nel testo del Comitato ristretto compare una generica dizione « ascendenti » senza specificazione del grado, mentre invece, nell'articolo 569 del codice civile, recante disposizioni sulla succes-

sione degli ascendenti, è detto che, in caso di morte di un soggetto privo di prole, genitori, frateli o sorelle o loro discendenti, succedono gli ascendenti di grado più vicino, senza distinzione di linea.

CASTELLI, *Relatore*. Riterrei opportuno spostare il discorso dal testo del Comitato ristretto a quello dell'emendamento governativo integralmente sostitutivo dell'articolo 29. Questo testo, infatti, è senz'altro migliore del primo, non solo perché adotta una più adeguata sistematica regolamentando al primo alinea l'inadempimento involontario e al secondo l'inadempimento volontario, ma anche perché detta norme specifiche in materia di procedura, chiarendo innanzitutto che i procedimenti relativi sono di competenza del tribunale e non di un giudice indeterminato, e formulando un opportuno richiamo alle norme relative all'espropriazione presso terzi e all'opposizione al decreto ingiuntivo.

L'accettazione del testo governativo implica, evidentemente, l'assorbimento dell'emendamento Morvidi. Resta però da risolvere il problema sollevato dall'emendamento Spagnoli, non contemplato dal testo governativo, e pertanto prego l'onorevole Spagnoli di studiare una formulazione adatta da inserire quale subemendamento nel testo governativo.

SPAGNOLI. Non ho nulla in contrario a recepire il suggerimento dell'onorevole Castelli, mi pronuncio però sfavorevolmente sull'introduzione del richiamo alle norme sull'espropriazione presso terzi in caso di inadempimento, in quanto esse verrebbero a complicare ulteriormente il procedimento stesso a causa della dichiarazione che deve essere resa dal terzo e degli accertamenti necessari qualora il terzo non vi provveda. Una norma di tal genere risulterebbe troppo formalistica e meglio sarebbe sostituirla, introducendo al secondo alinea, dopo le parole « In caso di inadempimento, il presidente del tribunale », le parole « fatti gli opportuni accertamenti », ovvero « assunte informazioni ».

Proporrei pertanto la soppressione del terzo alinea.

COCCO MARIA. Non riesco a capire perché, dopo aver fatto menzione fino a questo momento del giudice tutelare, siamo passati adesso a considerare competente il presidente del tribunale.

Cioè, non riesco a capire perché dobbiamo ricostruire tutta una situazione presso un'altra sede.

CASTELLI, *Relatore*. Preciso alla onorevole Cocco che la scelta di un magistrato diverso dal giudice tutelare attua l'impostazione destinata a sfociare nell'affidamento delle controversie familiari a un nuovo magistrato che avrà necessariamente sede presso il tribunale; abbiamo detto e ripetuto che pensiamo al giudice della famiglia; in attesa di istituire il tribunale della famiglia vogliamo prefigurare un magistrato che sia più un amichevole compositore per le parti che un giudice pronto a statuire.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato i seguenti emendamenti all'emendamento governativo:

Sostituire il secondo alinea con il seguente:

« In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi o proventi di lavoro dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole ».

Sopprimere il terzo comma.

SPAGNOLI. Aderisco ai subemendamenti Castelli e ritiro il mio emendamento.

REALE ORONZO. Vorrei chiedere all'onorevole Castelli perché ha sostituito la dizione « chi sopporta le spese per il mantenimento » con l'altra « chiunque vi abbia interesse », quando a me sembra appunto che chi ha interesse è la persona che sopporta le spese.

CASTELLI, *Relatore*. Nella espressione « chiunque vi abbia interesse » è compreso anche il genitore che non provvede di fatto al mantenimento. Pensiamo al caso di impossibilità di provvedere al mantenimento dei figli. Non mi pare che si possa togliere la legittimazione al ricorso al coniuge che non può, senza sua colpa, provvedere al mantenimento dei figli.

PRESIDENTE. L'onorevole Tagliarini ha presentato il seguente emendamento all'emendamento governativo:

Aggiungere al quarto alinea, dopo le parole: « agli interessati », *le altre*: « ed al terzo debitore », *e dopo le parole*: « le parti », *le altre*: « ed il terzo debitore ».

TAGLIARINI. L'emendamento da me presentato vuole rappresentare una garanzia per il terzo debitore.

CASTELLI, *Relatore*. Sono favorevole alla introduzione di questo subemendamento.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole all'introduzione dei subemendamenti presentati dall'onorevole Castelli e dall'onorevole Tagliarini, che assorbono l'emendamento Morvidi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore Castelli al secondo alinea dell'emendamento del Governo, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore Castelli, soppressivo del terzo alinea dell'emendamento del Governo, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Tagliarini al quarto alinea dell'emendamento governativo, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, interamente sostitutivo, con le modifiche testè apportate.

(*È approvato*).

L'emendamento Morvidi è assorbito. L'articolo 29 rimane pertanto così formulato:

ART. 29.

L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 148. - *Concorso negli oneri*. — I coniugi devono adempiere all'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori si trovano nell'impossibilità di adempiere, l'obbligazione si trasferisce agli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento ».

Do lettura dell'articolo 30:

ART. 30.

L'articolo 149 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 149. - *Scioglimento del matrimonio*. — Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge ».

CASTELLI, *Relatore*. La formulazione proposta dal Comitato ristretto adegua il codice civile alle norme speciali emanate in materia di scioglimento del matrimonio.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo pertanto in votazione lo articolo 30.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 31:

ART. 31.

L'articolo 150 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 150. - *Separazione personale*. — È ammessa la separazione personale dei coniugi. Il diritto di chiederla spetta esclusivamente ai coniugi ».

CASTELLI, *Relatore*. La disposizione dell'articolo 31 introduce quelle degli articoli 32 e 33. Si passa da una normativa che prevedeva la separazione solo per specifici casi ad una disciplina meno rigida. Evidentemente i criteri con cui è regolata la separazione dovranno essere esaminati in sede di discussione degli articoli seguenti.

La funzione del nuovo testo dell'articolo 31 è quella di preambolo, cioè serve per introdurre nel codice civile gli articoli 32 e 33, nella nuova formulazione.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 32:

ART. 32.

L'articolo 151 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 151. – *Casi di separazione personale*. — La separazione può essere chiesta quando si verificano circostanze che, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, sono tali da rendere impossibile o intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

Il tribunale, pronunziando la separazione, dichiara nella motivazione, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto; a quali fatti o comportamenti la separazione stessa sia addebitabile ».

CASTELLI, *Relatore*. Il relatore si permette di richiamare l'attenzione della Commissione sull'importanza dell'articolo 32: è uno dei più significativi nell'ambito della riforma che stiamo affrontando. L'argomento è già stato ampiamente trattato in sede di discussione sulle linee generali. È parere unanime del Comitato ristretto che l'attuale regolamentazione della separazione personale sia del tutto insufficiente. Nel corso dei lavori sono state avanzate tre diverse proposte di modifica. La prima era quella della previsione di tre ipotesi di separazione: per mutuo consenso, per colpa, per fatti incolpevoli. La seconda proposta tendeva a concedere la separazione indipendentemente da ogni valutazione di colpa, ogniqualvolta il magistrato potesse constatare il verificarsi di fatti ed episodi tali da rendere impossibile la convivenza tra le parti. La terza tesi, che ha finito per prevalere, era quella di sopprimere l'istituto della condanna alla separazione per colpa lasciando la possibilità al giudice di motivare la sentenza con riferimento ai motivi che imponevano una determinata pronuncia. Questa soluzione implicava alcuni corollari. Si evita che qualcuno, fallito come coniuge – ma non come genitore – sia additato ai figli, attraverso una pronuncia formale dell'autorità giudiziaria, come responsabile della situazione in cui si trovano. D'altro canto si offre la possibilità, a chi « nel foro esterno » vuole far accertare la lealtà del proprio comportamento, di disporre, attraverso la motivazione, di un accertamento della autorità giudiziaria. In terzo luogo si garantisce, escludendo una pronuncia formale di condanna, che i provvedimenti relativi ai figli siano emanati in funzione dell'interesse degli stessi e non siano condizionati in alcun modo alla « colpevolezza » dei genitori.

Il Comitato ristretto, mentre è riuscito a raggiungere un accordo completo sulla redazione della formula dell'articolo 32, ha previsto soluzioni alternative in relazione alle conseguenze di natura patrimoniale, naturalmente nell'ipotesi sia soppresso l'istituto della separazione per colpa. Alcuni membri del Comitato ristretto intendono infatti riservare al magistrato la possibilità di emanare disposizioni a salvaguardia di alcuni diritti di natura patrimoniale. Questo è però un dibattito che tocca l'articolo 36 e sarebbe, in questa sede, fuor di luogo.

PRESIDENTE. Il deputato Riz propone i seguenti emendamenti:

« *Al primo alinea sostituire la parola*: circostanze, *con la parola*: fatti »;

« *Al primo alinea sopprimere le parole:* anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi ».

Poiché il presentatore è assente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

CASTELLI, *Relatore*. Faccio mio il primo emendamento Riz.

PRESIDENTE. Sta bene. I deputati Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere il secondo alinea* ».

Poiché entrambi i proponenti sono assenti, si intende che abbiano rinunciato all'illustrazione.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento Riz fatto proprio dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riz sostitutivo, al primo alinea, della parola « circostanze » con la parola « fatti », fatto proprio dal relatore ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Gli altri emendamenti, perdurando l'assenza dei presentatori, si intendono ritirati.

Pongo in votazione l'articolo 32 con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

L'articolo 32 risulta pertanto così formulato:

ART. 32.

L'articolo 151 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 151. - *Casi di separazione personale*. — La separazione può essere chiesta quando si verificano fatti che, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, sono tali da rendere impossibile o intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il tribunale, pronunziando la separazione, dichiara nella motivazione, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quali fatti o comportamenti la separazione stessa sia addebitabile ».

Do lettura dell'articolo 33:

ART. 33.

Gli articoli 152 e 153 del codice civile sono abrogati.

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 33 non è altro che la logica conseguenza di quanto precisato all'articolo 32.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 33.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 34:

ART. 34.

L'articolo 154 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 154. - *Riconciliazione*. — La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta ».

Il Governo ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Propongo di accantonare l'articolo 34.

SPAGNOLI. Non riesco a capire il motivo per cui il Governo ha presentato questo emendamento.

CASTELLI, *Relatore*. Vorrei evidenziare che il Governo non intende abrogare l'articolo 154. Vuole sopprimere l'articolo 34 del testo del Comitato ristretto e quindi mantenere il testo dell'attuale codice.

La differenza tra le due impostazioni è che il testo del Comitato ristretto afferma: « La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta », mentre il vigente codice stabilisce che « la riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione; essa importa anche l'abbandono della domanda che sia stata proposta ».

SPAGNOLI. In tal caso mi dichiaro contrario all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Governo di accantonare l'articolo 34.

(*È approvata*).

L'articolo 34 è dunque accantonato.

Do lettura dell'articolo 35:

ART. 35.

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 155. - *Provvedimenti riguardo ai figli*. — Il tribunale che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli debbano essere affidati e assume ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse di questa. In particolare il tribunale stabilisce la misura e il

modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, i suoi diritti di visita, l'esercizio da parte sua della vigilanza sull'educazione e istruzione; stabilisce altresì le eventuali condizioni che il coniuge, cui i figli sono affidati, deve osservare.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e il concorso dei due genitori al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il tribunale può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il tribunale deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e delle disposizioni relative alle misure e alle modalità del contributo ».

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 35.

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 155. – *Provvedimenti riguardo ai figli.* — Il tribunale che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli debbano essere affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse di questa. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli.

L'abitazione nella casa familiare, ove la stessa non sia di proprietà di uno dei coniugi, spetta di preferenza, ed ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il tribunale dà inoltre disposizioni circa la amministrazione dei beni dei figli ed il concorso dei due genitori al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il tribunale può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona ».

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo lo dà per svolto.

CASTELLI, *Relatore.* L'articolo 35 è una applicazione concreta, in rapporto ai figli, del principio che la Commissione ha accolto su proposta del Comitato ristretto varando le nuove disposizioni inserite nell'articolo 150 del codice civile. In questa prospettiva si stabilisce che il tribunale, nel pronunciare la separazione, decide a quale dei coniugi i figli devono essere affidati ed emana gli altri provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse di questa.

Vengono affermati due princìpi: l'affidamento è in funzione dell'interesse dei figli; l'affidamento non spoglia completamente dei suoi diritti il genitore cui i figli non sono affidati. Questi conserva infatti non solo la possibilità di visitare la prole ma anche la facoltà di esercitare una certa vigilanza sui minori affidati all'altro coniuge.

Alle norme sull'affidamento ne seguono altre. Una è relativa all'abitazione, che deve essere lasciata di preferenza al coniuge a cui vengono affidati i figli. Un'altra riguarda la amministrazione dei beni e particolarmente la possibilità per i due genitori di concorrere nell'usufrutto legale. Il tribunale ha inoltre la possibilità (e questa è una riserva doverosa), qualora ricorrano gravi motivi, di disporre che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona.

Una disposizione interessante è quella contenuta negli ultimi due alinea (che il Governo vorrebbe sopprimere), relativi all'emanazione da parte del tribunale di provvedimenti quando vi sia l'accordo fra le parti. I provvedimenti possono essere difformi da quanto concordato tra i coniugi solo quando risulti in modo evidente che gli accordi stessi non sono adeguati alle necessità dei figli. In linea generale, dunque, il magistrato si deve attenere alle intese fra i coniugi.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo accoglie gli ultimi due alinea del testo del Comitato ristretto.

COCCO MARIA. Pur essendo d'accordo con lo spirito dell'articolo al nostro esame non posso fare a meno di esprimere ulteriori per-

plessità circa la competenza che viene affidata al tribunale. Mi sembra cioè che sia emersa la volontà della Commissione di affidare i provvedimenti di ordine economico al presidente del tribunale, mentre tutto ciò che riguarda i figli e il loro affidamento viene demandato al giudice tutelare. Non sarebbe opportuno allora affiancare al tribunale il giudice tutelare?

CATALDO. Proprio in riferimento a quanto testé osservava l'onorevole Maria Cocco, desidero porre in evidenza che nel caso di specie il tribunale decide a seguito di una domanda di separazione e in funzione di ciò la competenza spetta proprio al tribunale stesso e non al suo presidente. È ovvio pertanto che i provvedimenti consequenziali siano demandati al tribunale.

REALE ORONZO. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole Cataldo al fine di placare le apprensioni dell'onorevole Maria Cocco. Ho chiesto la parola però soltanto per dichiararmi favorevole al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e per evidenziare che il concetto fondamentale contenuto nell'articolo al nostro esame si può riassumere come volontà di far emanare provvedimenti esclusivamente nell'interesse dei figli.

Ritengo infatti che in base a questa nuova disposizione e in base alla giurisprudenza che si formerà non verranno resi possibili quei casi inumani che chiunque di noi abbia fatto l'avvocato può ricordare. In mancanza di disposizioni esplicite, infatti, l'affidamento dei figli nei casi di separazione veniva disposto nei confronti del coniuge che aveva maggiore disponibilità finanziaria, senza preoccuparsi eccessivamente del fatto che egli, oltre che come marito, poteva essere fallito anche come padre.

Ora, invece, con la nuova norma questo criterio non verrà più seguìto e la scelta non avverrà più sulla base delle disponibilità finanziarie.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tagliarini e Maria Cocco hanno presentato il seguente emendamento:

« *Al primo alinea, dopo le parole*: che pronuncia la separazione, *aggiungere le altre:* sentito il giudice tutelare ».

CASTELLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento governativo, che riproduce parzialmente il testo del Comitato ristretto ma esclude la normativa relativa ad alcuni diritti spettanti al coniuge al quale non sono affidati i figli.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritiro questo emendamento.

CASTELLI, *Relatore*. Sono altresì contrario all'emendamento presentato dagli onorevoli Tagliarini e Maria Cocco. Mi rendo conto delle preoccupazioni dei presentatori; debbo però far rilevare che è stata presentata una proposta di legge per la istituzione del tribunale della famiglia che ci auguriamo possa essere discussa alla ripresa dei lavori dopo la chiusura estiva.

COCCO MARIA. Ritiriamo il nostro emendamento rilevando che implicitamente la Commissione assume l'impegno di portare presto a termine la discussione della proposta di legge per l'istituzione del tribunale della famiglia.

PRESIDENTE. Il Governo presenta il seguente emendamento:

« *Sostituire al primo alinea, la parola*: assume, *con l'altra*: adotta ».

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si tratta di un miglioramento formale che raccomando all'approvazione della Commissione.

CASTELLI, *Relatore*. Sono favorevole alla introduzione di questo emendamento formale e migliorativo del testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento governativo al primo alinea dell'articolo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 35 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

L'articolo 35 rimane pertanto così formulato:

ART. 35.

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 155. – *Provvedimenti riguardo ai figli*. — Il tribunale che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli deb-

bano essere affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse di questa. In particolare il tribunale stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, i suoi diritti di visita, l'esercizio da parte sua della vigilanza sull'educazione e istruzione; stabilisce altresì le eventuali condizioni che il coniuge, cui i figli sono affidati, deve osservare.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e il concorso dei due genitori al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il tribunale può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il tribunale deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e delle disposizioni relative alle misure e alle modalità del contributo ».

Do lettura dell'articolo 36 del testo unificato:

ART. 36.

L'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 156. — *Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.* — Il tribunale, pronunciando la separazione, può stabilire a carico di uno dei coniugi, tenuto conto delle ragioni della decisione e delle condizioni economiche dell'altro, l'obbligo di somministrare periodicamente somme di denaro in proporzione alle proprie sostanze ed ai propri redditi ».

Faccio presente che in seno al Comitato ristretto gli onorevoli Castelli e Maria Eletta Martini hanno proposto di aggiungere il seguente alinea, sul quale i deputati Guidi e Spagnoli hanno espresso parere contrario:

« Il tribunale può altresì, considerati gli stessi elementi, disporre che permangono, in tutto o in parte, i diritti successori ».

CASTELLI, *Relatore*. Propongo che vengano accantonati gli articoli 36 e 37.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 38:

ART. 38.

L'articolo 157 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 157. - *Cessazione degli effetti della separazione.* — I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere concessa nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

ART. 38.

L'articolo 157 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 157. - *Cessazione degli effetti della separazione.* — I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione ».

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo do per svolto.

CASTELLI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 39:

ART. 39.

L'articolo 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 158. - *Separazione consensuale.* — La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del tribunale.

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il tribunale può, secondo le circostanze, sostituirlo o integrarlo, in sede di omologazione, con più idonee disposizioni o rifiutare allo stato l'omologazione ».

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo si fonda su princìpi già accolti dalla Commissione e che qui trovano la loro più pregnante applicazione. Si tratta in sostanza di consentire al tribunale di non omologare l'accordo dei coniugi, relativo all'affidamento ed al mantenimento dei figli, quando è in contrasto con l'interesse dei figli. Ricordo che su questo argomento abbiamo già lungamente discusso.

PRESIDENTE. L'onorevole Ruffini ha presentato i seguenti emendamenti:

In via primaria, sopprimere l'intero articolo 39.

In via subordinata, sostituire il secondo alinea dell'articolo 39 con il seguente:

« L'omologazione può essere concessa solo se il tribunale accerta che la prosecuzione della convivenza è impossibile o intollerabile o tale da arrecare grave pregiudizio all'educazione della prole ».

RUFFINI. Quando abbiamo approvato l'articolo 32 abbiamo voluto fare riferimento ad un obiettivo di interesse sociale, che è quello rappresentato dall'unità della famiglia e che in sostanza è il bene dei figli.

Approvare quindi puramente e semplicemente quanto previsto dall'articolo 39 nel testo propostoci dal Comitato ristretto mi pare che sia in contrasto con quanto già approvato all'articolo 32. Significa anche rimettere la decisione dei coniugi, senza nessun intervento da parte del tribunale della famiglia, in ordine al fatto che si sia o meno in presenza di motivi obiettivamente validi e tali da giustificare il venire meno all'obbligo e alla responsabilità assunti nei confronti dei figli.

Approvare quindi puramente e semplicemente quanto previsto dall'articolo 39 nel testo propostoci dal Comitato ristretto mi pare che sia in contrasto con quanto già approvato all'articolo 32. Significa anche rimettere la decisione dei coniugi, senza nessun intervento da parte del trbunale della famiglia, in ordine al fatto che si sia o meno in presenza di motivi obiettivamente validi e tali da giustificare il venir meno all'obbligo e alla responsabilità assunti nei confronti dei figli. Basta la semplice dichiarazione dei coniugi fatta davanti al tribunale perché il magistrato omologhi senza entrare nel merito. Teniamo presente che una volta approvata la legge sul divorzio, una volta che il divorzio scatti su richiesta di uno dei coniugi (decorso automaticamente il termine previsto e perdurando la separazione personale) si arriverebbe al divorzio consensuale, cioè quello che gli stessi divorzisti hanno respinto in sede di discussione delle proposte di legge Fortuna e Baslini. In questo modo la separazione consensuale, che è condizione di divorzio automaticamente dopo cinque anni, potrebbe portare alla introduzione del divorzio consensuale. Non può lo Stato rimanere inerte notaio o spettatore di fronte a due coniugi che dicono: da domani non vogliamo più convivere ! Basta questa semplice dichiarazione per far scattare la separazione consensuale. L'emendamento da me proposto inserisce una deliberazione da parte del tribunale in ordine alla sussistenza di motivi che giustifichino il venir meno dei coniugi all'impegno assunto e può quindi essere approvato dalla Commissione.

REALE ORONZO. Mi rendo conto delle preoccupazioni dell'onorevole Ruffini, però qui bisogna scegliere una linea. Voi del Comitato ristretto siete stati liberali nel senso che avete staccato la separazione dalle sue cause specifiche. Adesso, abolendo la separazione consensuale, si marcerebbe nella direzione opposta.

La seconda osservazione è che è vero che l'articolo 150 del codice civile, come lo avete formulato, ipotizza una situazione obiettiva, come ha detto l'onorevole Ruffini, ma quando due coniugi dichiarano che vogliono la separazione personale mi pare che si sia creata già quella separazione obiettiva ipotizzata nel

nuovo testo dell'articolo 151 del codice civile. Vi è poi il fatto che la volontà dei coniugi non consente di proseguire. Mi rendo conto delle preoccupazioni dell'onorevole Ruffini, ma se vogliamo restare nel filone finora percorso non dobbiamo certo seguire un'altra via.

SPAGNOLI. Anch'io sono del tutto contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Ruffini, al quale contesto che vi sia una contraddittorietà tra l'istituto della separazione consensuale e la formula delle separazioni personali adottate nel nuovo testo dell'articolo 151 del codice civile. Direi che invece vi è una perfetta omogeneità nel senso che se l'accertamento della situazione obiettiva è necessario allorché uno solo dei coniugi afferma che sono venute meno certe condizioni necessarie per la esistenza della famiglia (cosa contestata dall'altro coniuge) è logico che a questo punto il magistrato debba accertare l'esistenza di situazioni che non rendano più possibile la convivenza coniugale. È anche vero che questo fatto già si verifica nel momento stesso in cui entrambi i coniugi ricorrono al magistrato perché sono convinti e consapevoli che ormai la loro convivenza coniugale è divenuta del tutto impossibile e quindi chiedono che ad essa si ponga fine.

Sarebbe d'altra parte inconcepibile che un'istanza di separazione consensuale di entrambi i coniugi non venisse accolta dal tribunale. Ci troveremmo in presenza di una situazione in cui il tribunale potrebbe dichiarare possibile una convivenza che ormai di fatto è cessata. Tale situazione non può rendere accettabile l'emendamento dell'onorevole Ruffini. È indubbiamente valido il fatto che, pur riconoscendo la vastità dell'autonomia dei coniugi, nel caso in cui entrambi abbiano ritenuto di aderire ad una separazione consensuale debba essere predisposta una normativa più efficace per quanto riguarda il problema dei figli; ed il testo del Comitato ristretto mi sembra particolarmente valido perché l'affidamento dei figli in questo caso non può essere rimesso alla pura considerazione o al puro accordo dei genitori, accordo che molte volte è il risultato di situazioni che non meritano tutela, di situazioni di ricatti e di pressioni che non sono conformi all'interesse dei figli. È logico quindi che, nel caso in cui si debba verificare un contrasto tra l'interesse dei figli ed il tipo di affidamento il tribunale possa intervenire e dare o rifiutare l'autorizzazione. Per queste ragioni si può affermare che l'istituto della separazione consensuale, che è recepito non solo dalla nostra legislazione, pur così restrittivo e chiuso qual è quello che abbiamo ereditato da tempi passati debba essere confermato con quella maggiore tutela che il Comitato ristretto ha ritenuto di dover formulare per quanto riguarda la posizione dei figli.

CASTELLI, *Relatore*. Il relatore deve dissentire da tutti i colleghi che sono intervenuti e con i quali concordava precedentemente su altri punti. Mi pare che molte osservazioni nascano dall'equivoco di non aver considerato che quando abbiamo approvato l'articolo 32, abbiamo modificato anche la rubrica dell'articolo 151 del codice civile e abbiamo sostituito la dizione « cause di separazione personale » con l'altra « casi di separazione personale ». Abbiamo dettato quindi delle norme anche per la specie particolare della separazione consensuale.

L'onorevole Spagnoli tende a configurare i coniugi come *domini* del rapporto matrimoniale e vorrebbe spingere il rispetto dell'autonomia familiare sino a non permettere alcun sindacato da parte del magistrato sull'elemento che costituisce ostacolo alla continuità della vita matrimoniale. Io non sono di questa opinione; non è affatto abnorme, a mio avviso, che il magistrato emetta il giudizio previsto dall'articolo 151, pure nei casi di separazione consensuale.

Né ha pregio un'altra osservazione: nella fattispecie si ha la previsione di una « omologazione » del tribunale mentre nell'ambito del nuovo testo dell'articolo 151 del codice civile si potrebbe supporre, al secondo alinea, che vi sia « pronuncia » di separazione. Ciò fa sorgere in alcuni dei dubbi e delle perplessità; a mio giudizio, la semplice differenziazione terminologica che attiene esclusivamente alla natura formale del provvedimento non può portare alla discussione dei princìpi generali dettati per tutti i casi di separazione. La norma qui introdotta dal Comitato ristretto è essenzialmente preparatoria dell'articolo 158, prevedendo la possibilità che gli accordi dei coniugi sui figli siano modificati d'ufficio da parte del tribunale quando risultino in contrasto con gli interessi della prole.

In relazione a queste valutazioni ho notevoli perplessità di fronte all'emendamento Ruffini, e prego il presentatore di riflettere sul fatto che, se la votazione sul suo emendamento avesse esito negativo, si faciliterebbe una giurisprudenza opposta a quella desiderata.

REALE ORONZO. Se ho ben capito, il relatore ha detto che l'ipotesi che qui viene indicata di separazione consensuale viene assorbita nel nuovo testo dell'articolo 151. Inviterei la Commissione a riflettere su questo punto.

CASTELLI, *Relatore*. Il relatore pone il problema dell'opportunità dell'accantonamento dell'articolo 39.

RUFFINI. Non c'è dubbio che, se l'interpretazione data dall'onorevole Castelli all'articolo 39 è esatta e condivisa dalla Commissione, non avrò difficoltà a ritirare il mio emendamento.

SPAGNOLI. Il nostro gruppo è contrario all'interpretazione resa dall'onorevole Castelli. Non riteniamo assolutamente, infatti, che l'istituto della separazione consensuale possa rientrare nell'ambito dell'applicazione del nuovo testo dell'artcolo 151 del codice civile: si tratta di due ipotesi diverse, che hanno una loro autonomia. Non ritengo che alla separazione consensuale possano applicarsi in sede di omologazione gli stessi criteri che il giudice adotta in sede di applicazione dell'articolo 151. Se la sospensione della discussione di questo articolo può significare un ripensamento da parte del proponente non ho nessuna difficoltà ad aderire alla proposta di accantonamento, ma sia ben chiaro che da parte nostra si contesta il criterio interpretativo riferito all'articolo 151 circa la separazione consensuale, e pertanto la nostra posizione rimarrà sempre la stessa.

PRESIDENTE. Onorevole Ruffini, insiste sul suo emendamento ?

RUFFINI. Sì, signor Presidente, ma mi permetto di richiedere formalmente l'accantonamento dell'articolo 39.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 40:

ART. 40.

L'articolo 159 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 159. – *Del regime patrimoniale legale tra i coniugi*. — Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni, regolata dalla sezione III del presente capo ».

CASTELLI, *Relatore*. Il nuovo testo dell'articolo 159 del codice civile è di importanza basilare e credo che non lo accantoneremo a dimostrazione del fatto che siamo in grado già oggi di risolvere questioni di fondo. L'articolo modifica radicalmente il regime patrimoniale della famiglia incentivando la comunione dei beni.

Questo istituto, che fino ad oggi è stato applicato solo raramente, dovrà diventare in futuro il regime normale della famiglia italiana; ecco la *ratio* della norma che rappresenta una delle principali innovazioni nella riforma del diritto di famiglia.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 40 con il seguente:

L'articolo 159 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 159. – *Del regime patrimoniale*. — Il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni, regolata dalla sezione III del presente capo ».

CASTELLI, *Relatore*. L'emendamento tende come è evidente ad attenuare la rilevanza e l'estensione del regime della comunione.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo ritiro.

REALE ORONZO. Non mi sembra che la proposta del Governo contraddicesse al principio che il relatore, giustamente, ha illustrato. Comunque, dato che il Governo ritira il suo emendamento il problema non sussiste più.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 40 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 41:

ART. 41.

L'articolo 160 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 160. – *Diritti inderogabili*. — Gli sposi non possono derogare né ai diritti, né

ai doveri che derivano loro dal matrimonio e che la legge loro attribuisce ».

CASTELLI, *Relatore*. Si tratta di una logica conseguenza di quanto abbiamo approvato con l'articolo 40.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 42:

ART. 42.

L'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 162. - *Forma delle convenzioni matrimoniali*. — Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

Esse possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 195.

Nei confronti dei terzi si presume che non sia stata stipulata alcuna convenzione, quando nell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 42.

L'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 162. - *Forma delle convenzioni matrimoniali*. Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

Non possono essere mutate dopo la celebrazione del matrimonio salvo che nei casi di necessità o di evidente utilità e previa autorizzazione del tribunale.

Nei confronti dei terzi si presume che non sia stata stipulata alcuna convenzione, quando nell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti ».

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo do per svolto.

CASTELLI, *Relatore*. Sono favorevole al testo governativo, che ritengo formalmente migliore di quello elaborato dal Comitato ristretto.

SPAGNOLI. L'emendamento governativo non mi trova consenziente. Secondo me, infatti, deve essere sempre consentita la scelta per quanto riguarda le convenzioni matrimoniali. Intendo inoltre ribadire il concetto già espresso in seno al Comitato ristretto: la validità del regime legale della comunione dei beni esiste fino a quando non si costruisca una gabbia, attorno a questo regime, nella quale i coniugi vengano a trovarsi e dalla quale diverrebbe estremamente difficile uscire.

A mio avviso se si dovesse approvare l'emendamento governativo si sminuirebbe la stessa efficacia e portata della nuova istituzione che andiamo a varare.

REALE ORONZO. Desidero far rilevare che sono d'accordo con le preoccupazioni espresse dall'onorevole Spagnoli. Anche secondo me occorre lasciare piena libertà ai coniugi di scegliere il passaggio dal regime di separazione al regime di comunione. Non vorrei però che rendessimo svincolato da ogni giudizio di opportunità il tribunale per quanto si riferisce al fondo patrimoniale.

SPAGNOLI. Se mi consente, onorevole Reale, vorrei far rilevare che il fondo patrimoniale non è oggetto di una convenzione; inoltre non so fino a che punto si possa qualificare come convenzione matrimoniale.

REALE ORONZO. Se fosse possibile, io proporrei di formulare l'emendamento nel senso di sottoporre al giudizio del tribunale il passaggio dalla separazione dei beni alla comunione, cioè nel senso di non generalizzare troppo, altrimenti si correrebbe il rischio di andare contro il sistema che vogliamo introdurre.

SPAGNOLI. Dopo queste affermazioni bisognerà trovare una soluzione che tenga conto delle preoccupazioni che dall'una e dall'altra parte sono state espresse.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli propone il seguente emendamento all'emendamento governativo:

Sostituire il secondo alinea con il seguente:

« Esse possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 195. Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del tribunale ».

CASTELLI, *Relatore*. Penso che questa formulazione del secondo alinea possa soddisfare le preoccupazioni del Governo, da me condivise, e quelle espresse dall'onorevole Spagnoli.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con questa formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento all'emendamento governativo proposto dal relatore Castelli ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

L'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 42, rimane pertanto così formulato:

ART. 42.

L'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 162. – *Forma delle convenzioni matrimoniali*. — Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

Esse possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 195. Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del tribunale.

Nei confronti dei terzi si presume che non sia stata stipulata alcuna convenzione, quando nell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO